



COMUNE DI COMPIANO

(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Indice

Articolo 1 -	Oggetto
Articolo 2 -	Definizioni
Articolo 3 -	Forme di gestione e organizzazione
Articolo 4 -	Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali
Articolo 5 -	Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie
Articolo 6 -	Interessi di mora e maggiorazioni
Articolo 7 -	Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali
Articolo 8 -	Rimborso dei costi di riscossione
Articolo 9 -	Somme di modesto ammontare
Articolo 10 -	Rateizzazioni
Articolo 11 -	Requisiti di accesso alla rateazione
Articolo 12 -	Azioni cautelari ed esecutive
Articolo 13 -	Inesigibilità
Articolo 14 -	Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite
Articolo 15 -	Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.
2. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.
3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - ❖ "Regolamento": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - ❖ "entrate tributarie": le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - ❖ "entrate non tributarie": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP — Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici,

trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "entrare patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.

2. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.

Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/ 1910 e di cui al codice di procedura civile.
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di:
 - ❖ Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione,
 - ❖ Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).
3. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n.. 39/93 per le altre entrate.

Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali diverse dalle sanzioni amministrative può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.

3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta da apposita contestazione di addebito che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono comprensivi degli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili, nonché delle spese di notifica.
5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.

Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie

1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L'ingiunzione di pagamento deve comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale tempo per tempo vigente maggiorato di due punti percentuali a decorrere:
 - ❖ dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - ❖ dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo a entrate tributarie.
2. Sulle somme ancora dovute con ordinanza – ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale pari a un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui in ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, di cui all'articolo 27 comma 6 della Legge 689/81

Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 – Rimborso dei costi di riscossione

1. Con l'ingiunzione di pagamento, oltre al pagamento degli importi dovuti e non versati alla prescritta scadenza e relativi interessi moratori, sono chiesti i seguenti ulteriori costi di riscossione a titolo di rimborso:
 - a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b) i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate in misura pari;
 - i. al 6 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi; la misura è ridotta del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 5.000,00;
 - ii. al 5 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.000,01 fino ad euro 10.000,00;
 - iii. al 4 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo oltre i 10.000,00 euro.
2. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.
3. In caso di accollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 12,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata o tributo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano
 - gli interessi,
 - le spese di notifica,
 - le eventuali maggiorazioni,
 - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 - Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata, su richiesta dell'interessato da presentare in carta libera entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di sessanta rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - a. da 200,00 euro : fino a cinque rate mensili ;
 - b. da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili
 - c. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili
 - d. da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili
 - e. da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - f. da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - g. da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a quarantotto rate mensili,
 - h. oltre 50.000,00 euro: fino a sessanta rate mensili.
2. Per la concessione della rateizzazione l'interessato dovrà versare in un'unica soluzione un importo pari al 25% del totale relativo all'ingiunzione di pagamento, e sulla restante somma verrà concessa la rateizzazione così come specificato nel punto precedente.
3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione sull'intero carico maturato nella misura pari al tasso di interesse legale, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.
5. La rata di pagamento minima é pari ad euro 40,00.
6. L'importo della prima rata deve essere versato:
 - ❖ entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
 - ❖ entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese.

Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

7. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
8. Il calcolo del piano di rateazione é eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

9. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1) spese di notifica,
 - 2) costi di riscossione,
 - 3) interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4) sanzioni amministrative,
 - 5) somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
10. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
11. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
12. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ma preclude nuove azioni esecutive.
13. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento, entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile (salvo quanto previsto dal successivo Art. 11).
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, il responsabile dell'entrata può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. Il responsabile dell'entrata può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa:
 - A. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive e nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 26.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione od oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- ii. Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.
- Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- revisori legali dei conti
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
 - consulenti del lavoro.

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

Art. 13 - Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
 - d) incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. Il Responsabile della riscossione coattiva effettua i rimborsi delle somme inserite in ingiunzioni fiscali, riconosciute indebite, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad € 12,00.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2018.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.